



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

NOTA INTEGRATIVA AL

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNI 2018-2020

Premesse

Il bilancio 2018/2020 è stato redatto secondo i principi contabili e secondo gli schemi previsti dal DPCM 28 dicembre 2011.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio dall'elencazione di titoli, tipologie e categorie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, al documento è allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliare la capacità informative della documentazione.

Tra i principali prospetti si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le spese per missioni, programmi e macroaggregati; l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettagli rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dai dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è infatti rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Pertanto, fermo restando il totale per tipologia di entrata e programma di spesa, la disaggregazione degli stanziamenti potrà differire degli importi evidenziati nei prospetti informativi di dettaglio.

Inoltre, il bilancio affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni.

Le principali novità della c.d. "contabilità armonizzata" sono:

1. Il principio della competenza finanziari "rafforzata";
2. Il fondo crediti di dubbia esigibilità: non è più possibile "accertare per cassa". La prassi di prudenza che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata, solo quando si manifestava il materiale introito non sarà più praticabile. Occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall'amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate, ogni volta se ne manifestino i requisiti. E' evidente che così facendo risulteranno accertate anche entrate di "dubbia e/o difficile esazione", quindi la nuova contabilità obbliga ad effettuare degli accantonamenti all'apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità". Successivamente si riprenderà la trattazione del fondo e si evidenzieranno le modalità con cui è stato determinato nel bilancio 2018/2020 l'ammontare dell'accantonamento effettuato al fondo crediti di dubbia esigibilità.

3. Il fondo pluriennale vincolato (FPV). Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato. Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un salto finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo riguarda prevalente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio: salario accessorio e spese legali impegnati in esercizi precedenti a quelli in cui esigibile è la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Le principali finalità che si propone la nuova contabilità sono:

- conoscere i debiti effetti della PA;
- evitare l'accertamento di entrate future;
- evitare l'assunzione di impegni di cui non si conosce la scadenza;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo l'effettivo fabbisogno;
- avvicinare la competenza finanziaria alla competenza.

Nota integrativa al bilancio di previsione 2018/2020

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Si inizia riportando il quadro riassuntivo del bilancio 2018/2020 e i relativi equilibri di bilancio:

Infatti ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011 la nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno ancora reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- k) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;.

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le previsioni sono state formulate sulla base dell'analisi della situazione strutturale (entrate e spese continuative dell'Ente) e degli obiettivi definiti per il triennio di riferimento del bilancio di previsione, formulato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, integrato con il D.Lgs. n. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011.

La quantificazione delle risorse in entrata e delle spese previste tiene conto dei necessari criteri di prudenzialità non prescindendo dal confronto con la situazione degli ultimi anni riguardante le entrate e spese continuative.

Lo stanziamento al fondo di riserva ordinario è stato previsto ben sopra il limite minimo di legge al fine di garantire l'eventuale copertura di spese non inizialmente previste che si dovessero manifestare nel corso dell'anno.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata oggetto di attenta valutazione.

L'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio di previsione 2018-2020 è stato determinato, sulla base di quanto previsto dai principi contabili:

- per quanto riguarda le entrate gestite per cassa negli anni precedenti attraverso la ricostruzione extracontabile dei dati necessari a costruire la base di calcolo;
- per quanto riguarda la percentuale d'inesigibilità del quinquennio 2012-2016 si è optato per il calcolo sulla media semplice dell'incassato rispetto all'accertato con la seguente metodologia:
 - o per ciascuno degli anni 2012-2014, è stato utilizzato il rapporto fra la somma degli incassi in competenza e in conto residui e accertamenti in conto competenza;
 - o per ciascuno degli anni 2015-2016 è stato utilizzato il rapporto fra la somma degli incassi in conto competenza e degli incassi effettuati nell'anno successivo sui soli residui dell'anno precedente e gli accertamenti di competenza;
- per quanto riguarda le somme stanziare a bilancio, è stato previsto un accantonamento pari all'75% per l'anno 2018, l'85% per il 2019 e il 95% per il 2020 rispettano le percentuali minime previste al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall'ar. 1, comma 882, della Legge 205/2017;
- il metodo adottato è stato quello della media ponderata semplice.

Tale fondo sarà oggetto di più monitoraggi in corso d'anno al fine di eventualmente adeguarne gli importi.

Non si è ritenuto di prevedere uno stanziamento di competenza a fondo contenzioso, in quanto l'importo dell'avanzo presunto accantonato a tale scopo si ritiene congruo.

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

L'avanzo presunto al 31.12.2017, in attesa del riaccertamento ordinario dei residui in occasione del rendiconto 2017, è stimato ai dati di cui al verbale di chiusura approvato dalla giunta Comunale con atto n. 10 del 22.01.2018, prevede le seguenti quote vincolate e accantonate €. 643.602,87 di cui:

- 341.025,08 euro quale parte accantonata
- 203.231,76 euro quale parte vincolata
- 99.346,03 parte disponibile

- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Al bilancio 2018/2020 è stato applicato avanzo vincolato per €. 5.000,00 relativo alle aree standars.

- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Il Piano Opere Pubbliche 2018-2020 non prevede interventi con ricorso agli indebitamenti.

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno ancora reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.**

Il fondo pluriennale vincolato previsto nel bilancio 2018 è pari €. 26.461,45 di cui:

- €. 26.461,45 relativo al salario accessorio anno 2017 da liquidare nel 2018.

- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia diretta.

- g) **gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

L'Ente non ha alcun contratto derivato in corso.

- h-i) **l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;**
l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

L'elenco delle partecipazioni è di seguito riportato:

- Accam Spa codice fiscale 00234060127 quota di partecipazione 0,613 %;
- Prealpi Gas Srl codice fiscale 02239280023 quota di partecipazione 0,001656 %.

I dati principali delle società sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce "enti controllati".

- l) **altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Si è individuato quale unica voce "non ricorrente" delle Entrate Correnti: capitolo 32/1 in quanto unico capitolo dell'entrata corrente che rispecchia l'[articolo 25, comma 1, lettera b\) della legge 31/12/2009, n.196](#) e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 che distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Entrate Conto Capitale: 610/725.

Spese Correnti: 2890/99;

Spese Investimenti: 5110-99,5450-99,6110-99,7210-05,7210-99,7550-99,7610-99,8050-99,8510-01.

Si precisa che le entrate "non ricorrenti" sono inferiori rispetto le spese "non ricorrenti" soprattutto nelle spese d'investimento in quanto tali spese sono quasi sempre finanziate parzialmente da contributi Statali/regionali e parte da fondi propri dell'Ente che rivestono, questi ultimi, natura "ricorrente".

I precedenti bilanci di previsione e conti consuntivi sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce "bilanci".